

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI — MEMORIA DEGLI EVENTI nell'ambito minorile

La descrizione degli eventi, o la storia del caso, o semplicemente la memoria serve come documento indispensabile di base da presentare in tutti gli uffici e in tutti gli organi giudiziari, va inoltre presentato agli avvocati, agli psicologi, alle associazioni, ai giornalisti.

Il documento serve a garanzia della difesa dei propri diritti, per evitare false e ingiuste affermazioni nei propri confronti, per impedire l'incomprensione e la confusione soliti nelle questioni giudiziarie e giornalistiche.

La memoria deve essere facile da leggere

La prima regola per scrivere qualsiasi documento è renderlo facilmente leggibile e facilmente comprensibile, in particolare se il documento è lungo. Gli operatori del settore giudiziario non hanno tempo a sufficienza per leggere con attenzione tutti gli atti, spesso non hanno voglia di farlo. Immaginando sé stessi al posto della persona che dovrà leggere e capire il documento si riuscirà a renderlo più leggibile e più espressivo, ad accentuare i punti più importanti e significativi.

Nell'intestazione della pagina o nelle pie si indica il nome del documento e le pagine e, volendo, la data e l'autore.

La formattazione deve permettere di apportare con comodo degli appunti durante la lettura.

Il testo va suddiviso in punti, paragrafi, temi e/o capitoli, secondo il proprio piacimento. I nomi dei temi e la suddivisione dei temi devono essere chiaramente visibili.

Piano della stesura della memoria

1. La presentazione e la descrizione di sé stessi e della propria famiglia d'origine. Racconto dei propri genitori, della propria infanzia, del percorso degli studi e del percorso lavorativo, dei successi e degli infortuni. Se sia stato un trasferimento per motivi familiari o lavorativi in Italia o in un altro paese, va descritto.
2. Racconto della storia della conoscenza con il padre o la madre dei propri figli. La nascita dei figli, la loro crescita e l'educazione.
3. La descrizione dettagliata degli eventi che hanno portato ai primi problemi. Racconto in dettaglio (se serve) dei problemi e della loro eventuale risoluzione.
4. Descrizione in ordine cronologico del contatto col servizio sociale se sia stato, descrizione dell'aiuto ricevuto dai servizi sociali o del diniego dell'aiuto. Descrizione dell'eventuale progetto d'assistenza previsto dalla legge. Descrizione degli eventuali reati del servizio sociale e delle violazioni delle leggi e delle normative locali comunali, se siano stati.
5. Descrizione dei contatti e dei rapporti coi carabinieri, la polizia, gli psicologi-psichiatri, gli educatori ed altre simili figure statali, parastatali e private. Descrizione di loro eventuali reati. Descrizione degli eventuali ASO (accertamento sanitario obbligatorio) e degli TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
6. Descrizione delle querele presentate o ricevute. Breve descrizione dei processi.

7. Il primo contatto col tribunale minorile o civile. Rapporti con questo tribunale. L'esistenza o meno della citazione, delle accuse, delle udienze, del contraddittorio. Descrizione delle eventuali sentenze, se corrispondono o meno ai requisiti previsti dalle leggi, se nella sentenza sia trascritta o meno la propria versione dei fatti, i testimoni, gli elementi di prova.

8. Descrizione delle eventuali perizie, ctu, ctp. Se sia stato fornito o meno l'interprete-traduttore in caso di necessità (per conoscenza della lingua italiana insufficiente per capire la terminologia psicologica e/o giuridica). Se siano state osservate o meno le relative norme in materia di perizie, in particolare se si tratta di presunti abusi sui minori.

9. Descrizione di ogni altro evento relativo utile alla comprensione della situazione.

10. Descrizione della situazione attuale e degli eventuali danni già ricevuti.

Essenzialità del contenuto

Si deve sempre tener presente che i lettori del memoriale non hanno voglia di leggerlo e perciò si deve sforzare di fornire più informazioni possibile nella minore lunghezza del testo. I racconti vanno abbreviati all'essenziale.

I lettori spesso prendono in disprezzo la descrizione delle sofferenze e non hanno la minima compassione umana, il dolore va deriso e usato per denigrare. Bisogna tenerlo sempre in mente e pensare bene prima di rivelare pensieri e sentimenti intimi del cuore.

Prove

Una memoria senza prove non vale nulla e nessuno la prende sul serio. Documenti, atti, certificati, foto, video, audio, scritti privati, contratti, oggetti, sentenze e decreti dei tribunali sono prove. Gli eventuali testimoni possono fornire la testimonianza scritta (è meglio autenticare la firma nel Comune davanti un ufficiale dell'anagrafe e allegare la copia del documento d'identità, in assenza di mezzi finanziari per pagare i bolli, va bene anche la testimonianza non autenticata) oppure possono venire a testimoniare a voce davanti ai giudici, possono anche formalizzarla presso la caserma dei carabinieri più vicina.

Le prove vanno descritte nel testo con cura, ogni documento di prova va numerato, indicato nel testo come "allegato 1", "allegato 2", ecc, e allegato come un fascicolo aggiuntivo in fondo della memoria. Si fa anche la lista delle prove allegate che permette di trovare velocemente un documento allegato numerato.

La raccolta delle prove e completamente a carico della persona coinvolta nel processo, anche se le leggi prevedono attività investigative e difensive da parte dei pubblici ministeri e degli avvocati - nella realtà pratica gli avvocati e i pubblici ministeri non vogliono lavorare e svolgere i propri compiti.

Richieste dei bambini

Ormai tanti magistrati sentono bambini e prendono in considerazione i loro desideri. Se il bambino sembra essere manipolato da uno dei genitori e dei parenti, il magistrato può ordinare una perizia per verificare l'esistenza della manipolazione e della cosiddetta sindrome PAS (schiavitù e sottomissione psicologica del bambino che provoca rifiuto di uno dei genitori e dei parenti o di entrambi i genitori, in dipendenza da chi ha attuato il plagio).

Quando un bambino è sottomesso, manipolato e reso schiavo da un assistente o operatore sociale, oppure dalla famiglia affidataria o adottiva, i magistrati non fanno nulla per tutelare il minore, tutte le azioni repressive e di verifica si attuano esclusivamente contro i genitori naturali e le famiglie d'origine. Nella realtà odierna i genitori devono raccogliere le prove della loro buona fede e dello stato del bambino fin dalla sua nascita – solo così si riesce a contrastare l'eventuale plagio mentale da parte di assistenti e operatori sociali e da parte di eventuali affidatari.

I bambini possono presentare ai magistrati richieste scritte, audio e video richieste. Possono presentarsi al tribunale e richiedere ai magistrati di essere sentiti. Se il tribunale è troppo lontano, possono presentarsi in una caserma dei carabinieri e formalizzare le proprie richieste e le dichiarazioni davanti ai carabinieri chiedendo di trasmetterli al giudice.

I bambini hanno diritto di presentare le querele contro gli affidatari, assistenti e operatori sociali, i direttori degli istituti di detenzione. I bambini possono anche manifestare davanti al tribunale. Se un bambino ha il carattere forte, insistente e impavido, non ha paura e sa parlare bene ed esprimere chiaramente i propri desideri e le necessità, tale bambino ha possibilità di riuscire a tutelare i propri diritti. I bambini più tranquilli e timidi, dal carattere non guerriero purtroppo spesso rimangono nello stato di vittima. Purtroppo, nella realtà odierna i genitori e le famiglie spesso non sono in grado di fare nulla contro il sistema e i bambini si ritrovano costretti a lottare per i propri diritti.

Si deve sempre ricordare manipolare bambini non porta ai frutti desiderati, un occhio professionista identifica bambini manipolati in un attimo, e perciò è meglio evitare di manipolare i propri figli, in particolare contro l'altro genitore e i membri della sua famiglia.

Riferimenti bibliografici

Le eventuali citazioni scientifiche, dei professionisti del settore, dei giornalisti e degli esperti sono quasi sempre utili. Inserendo una citazione bisogna indicarne in modo chiaro la fonte. In fondo del testo si può inserire l'elenco bibliografico.

Lista dei testimoni – Lista delle prove

I testimoni si indicano direttamente nel testo relativo ai fatti di loro conoscenza. Per precauzione, a riserva della sorpresa per la controparte e della possibilità di riaprire le indagini eventualmente archiviate, inizialmente non si indicano tutti i testimoni ma solo una parte di loro.

Si prepara una lista dei testimoni, con i loro contatti e con la descrizione dei fatti dei quali sono a conoscenza. E' utile anche la lista delle domande da fare ai testimoni che si elabora o insieme all'avvocato o personalmente, ricordando che non sono ammesse le domande che suggeriscono le risposte.

I testimoni devono essere persone affidabili, di buona reputazione, senza precedenti di varia natura, non in cura coi psicofarmaci, non tossicodipendenti.

Le prove non in forma cartacea (che non sono state allegate direttamente al memoriale) si sistemano nelle cartelline di plastica e si descrivono nella lista separata.

Sommario del contenuto

Se il memoriale è molto lungo il sommario è utile.